

Comune di Pieve Ligure
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRE
UTILITA' ECONOMICHE E PATROCINIO.**

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, della Legge 5/6/2003 n.131 art.7 e in applicazione dello Statuto del Comune di Pieve Ligure, disciplina la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

2. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, di cui al successivo art. 4, comma 4;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del Patrocinio da parte del Comune di Pieve Ligure, se accompagnato dalla concessione di contributi o altre utilità economiche.

Art. 2 AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività socio assistenziali e sanitarie, alle attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative, alle attività ludico ricreative rivolte all'infanzia e di sostegno alla funzione genitoriale, alle attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alle attività di valorizzazione del tessuto economico, alle attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali basate sulla salvaguardia della pace.

2. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

Art. 3 DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati), purchè il soggetto per le attività e le iniziative che essi esplicano nell'ambito delle aree di intervento di cui al precedente articolo 2.
2. Di norma è accordata preferenza a soggetti con sede a Pieve Ligure o che realizzino iniziative nel Comune di Pieve Ligure.
3. Le varie proposte, presentate ai sensi del precedente comma 2, saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in termini comparativi e nel caso in cui risultino tutte meritevoli di sostegno saranno soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 4 NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

1. Per contributo o altra utilità economica si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione comunale sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, avente un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
2. Il contributo alla copertura della spesa è stabilita per ogni singola richiesta dall'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa. fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista.
3. Sono considerati contributi alla copertura di spesa:
 - a) le tariffe o prezzi agevolati;
 - b) la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
 - c) la fruizione temporanea - per la durata della iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio.
4. La concessione temporanea di beni mobili e immobili, in particolare, è subordinata all'assunzione di apposito impegno che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità, nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.
5. La concessione dei contributi è subordinata ai finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.

Art. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art.3, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
2. Le proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 6 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO

1. L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 3 e 4 con riferimento ai seguenti criteri:
 - a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 3 c. 1;
 - b) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa, dell'intervento o del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione traduttive delle funzioni amministrative a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
 - c) numero di persone interessate dall'attività;
 - d) durata dell'attività.
2. Al fine di definire una valutazione ottimale, la p.a. può attribuire ai criteri dei punteggi.
3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 7 VERIFICA DELL'UTILIZZO DELLE FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. L'amministrazione verifica: a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza; b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.
2. L'amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTRIBUZIONE

1. I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico, secondo modalità che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai diversi settori di intervento.
2. L'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui al precedente comma.

Art. 9 RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione comunale non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti realizzate dai soggetti ai quali ha concesso contributi.

Art. 10 CONCESSIONE PATROCINIO

1. Il patrocinio è riconosciuto ad enti, associazioni, organismi e soggetti privati, le cui iniziative rispondano ai criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il patrocinio è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata. Sono escluse dal patrocinio iniziative aventi finalità di lucro.

2. La richiesta per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative di cui al comma 1, deve essere indirizzata al Sindaco e redatta su carta semplice. Nella domanda vanno indicati:

- a. La data di realizzazione dell'iniziativa;
- b. La tipologia dell'iniziativa;
- c. Le modalità di realizzazione e pubblicizzazione della stessa.

3. La concessione del patrocinio viene comunicata formalmente al richiedente a cura del Responsabile dell'area amministrativa. La stessa comporta, da parte del richiedente, l'apposizione del logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario dell'iniziativa.

Art. 11 ALBO COMUNALE DEI BENEFICIARI

1. Ai fini della pubblicizzazione dei contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica erogati nel corso dell'anno, il Comune rende noti, attraverso l'Albo istituito ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, i beneficiari degli stessi.

2. L'Albo, annualmente aggiornato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e con modalità tali da assicurare la massima pubblicità e accesso.

Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle relazioni tra amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti (Vedi allegato "Riferimenti normativi").

Legenda riferimenti normativi

- **Art.12 Legge 241/90**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

- **D.P.R. 7 aprile 2000, n.118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59”**

- 1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.